

# VADEMECUM

## *“LE AGEVOLAZIONI NELL'AREA DEL CRATERE”*

Aggiornato al 18 marzo 2018

## **PREMESSA**

Con il presente documento Confindustria Centro Adriatico e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ascoli Piceno intendono offrire una sintesi delle principali misure agevolative (es. fiscali, contributive e finanziarie) - attivate o ancora da attivare - nell'area del cratere (v. elenco dei Comuni da pagina 3) introdotte dai provvedimenti nazionali e regionali a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e più in generale dalle norme che possono contribuire alla ricostruzione ed al rilancio del territorio.

Si specifica che nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le norme previste dagli artt. 45, 46, 47 e 48 del Decreto legge n. 189/2016 si applicano limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.

Si evidenzia inoltre che al di fuori dell'area del cratere le misure previste dal Decreto legge n. 189/2016 sono applicabili, su richiesta dell'interessato, anche agli immobili distrutti/ danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni (Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria) colpite dal sisma a condizione che sia dimostrato un nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e l'evento sismico, comprovato da una perizia giurata.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI - I PROVVEDIMENTI NAZIONALI PER IL SISMA**

1. Decreto 1° settembre 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante la "Sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria" (G.U. n. 207 del 5 settembre 2016);
2. Decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 (G.U. n. 244 del 18 ottobre 2016 - in vigore dal 19.10.2016) convertito dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229 (G.U. n. 294 del 17 dicembre 2016: in vigore dal 18.12.2016) recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";
3. Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2017 - in vigore dal 10.02.2017) convertito dalla Legge 7 aprile 2017 n. 45 (G.U. n. 84 del 10.04.2017: in vigore dall'11.04.2017) recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017";
4. Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 (G.U. n. 95 del 24 aprile 2017 - in vigore dal 24.04.2017) convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (S.O. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23.06.2017: in vigore dal 24.06.2017) recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (Titolo III - artt. 41 /46 octies);
5. Decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (G. U. del 16 ottobre 2017 n. 242 - in vigore dal 16.10.2017), convertito dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 (Gazzetta Ufficiale n.284 del 05.12.2017: in vigore dal 6.12.2017), recante: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie";
6. Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29.12.2017 - Supplemento Ordinario n. 62 ("Legge di Bilancio 2018").

## AREA DEL CRATERE (140 Comuni)

### *Allegato 1: elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016*

#### REGIONE ABRUZZO

Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:

1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).

#### REGIONE LAZIO

Sub ambito territoriale Monti Reatini:

9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).

#### REGIONE MARCHE

Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:

19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).

Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:

34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);

36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).

#### REGIONE UMBRIA

Area Val Nerina:

49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).

#### ***Allegato 2: elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 ottobre 2016***

#### REGIONE ABRUZZO

1. Campi (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo;

#### REGIONE LAZIO

7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI);

REGIONE MARCHE

12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto d'Esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsampietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);

- 60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
- 61. Sefro (MC);
- 62. Serrapetrona (MC);
- 63. Serravalle del Chienti (MC);
- 64. Servigiano (FM);
- 65. Smerillo (FM);
- 66. Tolentino (MC);
- 67. Treia (MC);
- 68. Urbisaglia (MC);

REGIONE UMBRIA

- 69. Spoleto (PG).

***Allegato 2-bis: elenco dei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017***

REGIONE ABRUZZO:

- 1) Barette (AQ);
- 2) Cagnano Amiterno (AQ);
- 3) Pizzoli (AQ);
- 4) Farindola (PE);
- 5) Castel Castagna (TE);
- 6) Colledara (TE);
- 7) Isola del Gran Sasso (TE);
- 8) Pietracamela (TE);
- 9) Fano Adriano (TE)

## LEGENDA - STATO DI ATTUAZIONE

VERDE: NORMA OPERATIVA

GIALLO: NORMA IN ATTESA DI DECRETI /STRUMENTI ATTUATIVI OPPURE IN ATTESA DI CHIARIMENTI APPLICATIVI

ROSSA: NORMA IN VIA DI APPROVAZIONE/DEFINIZIONE OPPURE DI DIFFICILE APPLICAZIONE

<p><b>Sospensione adempimenti e versamenti tributari</b></p>	<p>Art. 48 Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i. così come modificato dall'art. 43 comma 3 Decreto legge n. 50/2017 convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 Legge 27.12.2017, n. 205</p>	<p><b>Titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole (Imprese e professionisti)</b> Tutti i versamenti tributari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scadenti nel periodo 24.08.16 - 30.11.17 per i Comuni di cui all'Allegato 1;</li> <li>- scadenti nel periodo 26.10.16 - 30.11.17 per i Comuni di cui all'Allegato 2;</li> </ul> <p>erano sospesi fino al <b>30 novembre 2017</b>. I versamenti tributari sospesi dovevano essere effettuati <b>entro il 16 dicembre 2017</b>, senza applicazione di sanzioni ed interessi.</p> <p><b>Soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole (es. lavoratori dipendenti)</b> L'art. 43 del Decreto legge n. 50 aveva prorogato ulteriormente al <b>31 dicembre 2017</b> i termini previsti per la sospensione dei versamenti tributari previsti per i <b>privati</b> (soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole). La ripresa della riscossione avverrà in un'unica soluzione entro il <b>31 maggio 2018</b>.</p> <p>La L. 205 del 21.12.2017 (Finanziaria 2018) ha confermato per questi soggetti, diversi dai titolari di reddito d'impresa, lavoro autonomo, esercenti attività agricole, <b>l'ulteriore proroga al 31.5.2018 della ripresa dei versamenti tributari sospesi</b>, anche mediante <b>rateizzazione</b>, decorrente dal 31.5.2018, fino ad un <b>massimo di 24</b> (rispetto alle precedenti 9) <b>rate mensili</b> di pari importo.</p> <p><b>Imprese, professionisti e privati</b> Per tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche), era stabilito che gli adempimenti tributari sospesi (diversi dai versamenti), dovevano essere effettuati <b>entro il mese di febbraio 2018</b>.</p>	
--	---	--	--

		Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la norma si applica limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.		
<b>Rottamazione</b>	Decreto legge n. 8/2017 convertito dalla Legge n. 45/2017	Viene prevista la <b>proroga di 1 anno</b> per i termini e le scadenze relativi alla rottamazione dei carichi riferiti a ruoli affidati all'agente della riscossione, prevista dal Decreto legge n. 193/2016 e scaduta in data 21.4.2017. <b>La domanda di definizione potrà essere presentata entro il 21 aprile 2018</b> e il versamento del dovuto potrà essere effettuato tra il 2018 e 2019 in un massimo di 5 rate.		
<b>Sospensione cartelle di pagamento</b>	Art. 48 Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i. - Art. 11 Decreto legge n. 8/ 2017 convertito dalla Legge n. 45/2017 così come modificato dall'art. 43 comma 3 Decreto legge n. 50/2017 convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 DL n. 148/2017 convertito dalla Legge n. 172/2017	Si prevedeva la sospensione per il <b>periodo 1.1.2017 - 30.11.2017</b> dei seguenti termini: - notifica delle cartelle di pagamento; - riscossione delle somme risultanti da accertamenti esecutivi (imposte sui redditi, Iva, Irap, Inps); - attività esecutive degli Agenti della riscossione; - prescrizione / decadenza dell'attività degli Enti creditori.  I termini sospesi riprenderanno a decorrere <b>dal termine del periodo di sospensione</b> . Il Decreto legge n. 50/2017 prevedeva la proroga del periodo di sospensione fino al <b>31 dicembre 2017 esclusivamente per i privati</b> .  <b>La L. 172/2017 ha prorogato dall'1.12.2017 all'1.6.2018</b> la data a decorrere dalla quale riprendono a decorrere i termini di cui sopra.		

<p><b>Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD)</b></p>	<p>Art. 11 del Decreto legge n. 8/ 2017 convertito dalla Legge n. 45/2017</p>	<p>Per i soggetti obbligati al MUD ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici, il termine per presentare la comunicazione annuale era prorogato al <b>31 dicembre 2017</b>.</p> <p>Le imprese aventi sede nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 possono inoltre dichiarare alle autorità competenti la mancata presentazione della dichiarazione MUD nel caso in cui i dati necessari per la compilazione dovessero risultare non più disponibili, proprio a seguito dei suddetti eventi sismici.</p>		
<p><b>Busta paga "pesante"</b></p>	<p>Art. 48 Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i. - Art. 43 Decreto legge n. 50/2017 convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 Legge 27.12.2017, n. 205</p>	<p>Vi era la possibilità, da parte dei lavoratori dipendenti interessati, di richiedere al datore di lavoro la non effettuazione della ritenuta alla fonte (busta paga pesante). Il presupposto necessario all'applicazione di tale agevolazione era che <b>i lavoratori dipendenti fossero residenti nei Comuni del cratere</b>, indipendentemente dal domicilio fiscale del datore di lavoro, che poteva essere domiciliato anche in una zona non interessata dall'evento sismico. La sospensione riguardava esclusivamente il pagamento dell'imposta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la norma si applica limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti. La sospensione opera nel periodo 1.1.17 - 31.12.17.</p> <p>La ripresa della riscossione delle ritenute non operate sulle retribuzioni erogate ai lavoratori residenti nel periodo <b>1° gennaio - 31 dicembre 2017</b>, avverrà in un'unica soluzione entro il <b>31 maggio 2018</b>. In alternativa il dipendente può optare per il pagamento rateizzato a decorrere da tale data, <b>in un numero massimo di 24 rate</b> senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>		
<p><b>Studi di settore</b></p>	<p>Provvedimento Agenzia Entrate del 15.02.2017; Circolare Agenzia entrate del 19.09.2013 n. 30</p>	<p>I soggetti con residenza/sede operativa in uno dei Comuni del cratere, che in ragione della specifica situazione soggettiva dichiarano la causa di esclusione dell'applicazione degli studi di settore per "non normale svolgimento dell'attività", non sono obbligati a presentare il modello studi di settore. In particolare, ai fini degli studi di settore si considera non normale svolgimento dell'attività nel caso di eventi sismici, il periodo di imposta in cui si realizzano le seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- danni ai locali destinati all'attività d'impresa/lavoro autonomo, tali da renderli totalmente /parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso;</li> <li>- danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabili a seguito di apposita perizia tecni-</li> </ul>		

		<p>ca) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contribuenti che, successivamente all'evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso (c.d. zone rosse) per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;</li> <li>- contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività, in quanto aventi come unico/principale cliente un soggetto ubicato nell'area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.</li> </ul>		
<p><b>Sospensioni Inps</b></p>	<p>Art. 48 Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.</p> <p>DL n. 148/2017 convertito dalla Legge n. 172/2017</p>	<p>La sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi <b>INPS</b>, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori, era prevista per i soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni: datori di lavoro privati, lavoratori autonomi iscritti alla gestione IVS (artigiani, commercianti, agricoli) e lavoratori iscritti alla gestione separata.</p> <p>Le aziende private con dipendenti potevano usufruire della sospensione soltanto in relazione ai lavoratori impiegati nelle sedi ubicate nelle zone colpite dal sisma.</p> <p>La sospensione era applicabile esclusivamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall'evento.</p> <p>Al fine di beneficiare della sospensione, gli interessati dovevano presentare un'apposita domanda alla competente sede Inps, utilizzando il modulo reperibile nel sito internet <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>.</p> <p><b>Le sospensioni Inps operavano fino alla data del 30 settembre 2017.</b> I versamenti sospesi dovevano essere effettuati entro il <b>30 ottobre 2017</b> senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo.</p> <p>Il DL n. 148/2017 convertito dalla Legge n. 172/2017 ha confermato la <b>proroga dal 30 ottobre 2017 al 31 maggio 2018</b> della ripresa degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.</p> <p>Gli adempimenti e versamenti dovranno essere effettuati <b>entro il 31.5.2018</b>, senza applicazione di sanzioni ed interessi, anche mediante <b>rateizzazione</b> fino ad un <b>massimo di 24 rate mensili</b> di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2018.</p>		

		<p>Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la norma si applica limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Sospensioni Inail</b></p>	<p>Art. 48 Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.</p> <p>DL n. 148/2017 convertito dalla Legge n. 172/2017</p>	<p>La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi <b>INAIL</b> riguardava i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi (artigiani titolari di ditte individuali), e si applicava esclusivamente alle posizioni assicurative con sede dei lavori nei Comuni colpiti dal sisma e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte nei relativi territori.</p> <p>Al fine di beneficiare della sospensione, gli interessati dovevano presentare via Pec alla sede Inail competente apposita domanda, utilizzando il modulo allegato alla circolare n.41/2016.</p> <p>I termini di ripresa degli adempimenti e dei versamenti Inail risultavano fissati come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entro il <b>16 ottobre 2017</b> deve essere presentata la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2017;</li> <li>- entro il <b>16 ottobre 2017</b> deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017;</li> <li>entro il <b>16 ottobre 2017</b> deve essere presentata la domanda per usufruire della rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo e deve essere pagata la prima rata;</li> <li>- entro il <b>30 ottobre 2017</b> devono essere presentate le denunce retributive per l'autoliquidazione 2016/2017 e tutte le altre denunce periodiche per la determinazione dei premi speciali unitari, non presentate per effetto della sospensione;</li> <li>- entro il <b>30 ottobre 2017</b> devono essere riavviati i piani di ammortamento e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione.</li> </ul> <p>Il DL n. 148/2017 convertito dalla Legge n. 172/2017 ha confermato la <b>proroga dal 30 ottobre 2017 al 31 maggio 2018</b> della ripresa degli adempimenti e versamenti dei premi INAIL di cui sopra.</p>		

		<p>Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la norma si applica limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate, <b>dell'Inail</b> e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.</p>		
<p><b>Esenzione imposte redditi, Imu e Tasi dei fabbricati</b></p>	<p>Art. 48 comma 16 del Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i. Legge 27.12.2017, n. 205</p>	<p>Per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero adottate entro il 30 giugno 2017 in quanto parzialmente o totalmente inagibili, è prevista l'esenzione IMU e TASI a decorrere dalla rata scadente il 16/12/16 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque <b>non oltre il 31 dicembre 2020</b>. Inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque <b>fino al 31 dicembre 2017</b>. A tal fine il contribuente poteva dichiarare, entro il 30 giugno 2017, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.</p> <p>La legge 27.12.2017, n. 205 <b>ha prorogato al 2018</b> la previsione in base alla quale i <b>redditi dei fabbricati</b>, ubicati nelle suddette Regioni, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, <b>non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF / IRES</b>, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi.</p> <p>Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la norma si applica limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.</p>		

<p><b>Esenzione imposta di bollo e imposta di registro</b></p>	<p>Art. 48, comma 7 del Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i. così come modificato dall'art. 14, comma 4 del Decreto legge n. 244/2016 convertito dalla Legge n. 19/2017 - e dall'art. 43 Decreto legge n. 50/2017 convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96</p>	<p>Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all'art. 1 del DL 189/2016, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione <b>fino al 31 dicembre 2018</b>, esclusivamente per quelli in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione.</p> <p>Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal DL 189/2016 e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalità disciplinate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non è previsto il rimborso dell'imposta di registro, relativa alle istanze e ai documenti precitati, già versata in data anteriore all' 11 aprile 2017.</p> <p>Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la norma si applica limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.</p>		
<p><b>Esenzione imposta di successione, registro e bollo per</b></p>	<p>Art 16 bis del Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 Provvedimento AE 11 ottobre 2017 L. 3 agosto 2017 n. 123</p>	<p>Con il provvedimento 11 ottobre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità di rimborso delle imposte di successione, delle imposte e tasse ipotecarie e catastali e delle imposte di registro e di bollo versate con riferimento alle successioni, apertesi prima del 13 agosto 2017, e relative a immobili demoliti o dichiarati inagibili a causa degli eventi sismici.</p> <p>L'articolo 16-sexies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 n. 123, ha inserito i commi da 7-bis a 7-quinquies nell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189.</p> <p>Il comma 7-bis prevede l'esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall'imposta di registro o di bollo degli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.</p> <p>Il comma 7-ter statuisce che le esenzioni previste dal comma 7-bis sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle condizioni elencate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.</p> <p>Il comma 7-quater dispone che l'esenzione non si applica qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte.</p>		

<b>immobili demoliti o dichiarati inagibili</b>		<p>Il comma 7-quinquies prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 7-bis e 7-ter ed aperte prima del 13 agosto 2017, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 91 del 2017.</p> <p>Con il provvedimento in esame è previsto che l'istanza di rimborso delle somme già versate è presentata all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate presso cui è stata presentata la dichiarazione di successione. Si considerano valide le richieste di rimborso presentate anche anteriormente alla data di pubblicazione del presente provvedimento.</p>		
<b>Erogazioni liberali ai dipendenti</b>	<p>Art. 48 comma 3 del Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i. - Art. 14, comma 3 del Decreto legge n. 244/2016 convertito dalla Legge n. 19/2017</p>	<p>Fino al <b>31 dicembre 2017</b>, non erano computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni del cratere sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni.</p> <p>Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la norma si applica limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.</p>		
<b>Perdite di esercizio</b>	<p>Art. 46 del Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.</p>	<p>Le perdite di esercizio in corso al 31 dicembre 2016 non rilevano nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi ai fini delle specifiche disposizione del codice civile (Artt. 2446, 2447, 2482 bis, 2482 ter, 2484, 2545 duodecies).</p> <p>Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la norma si applica limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.</p>		
	<p>Art. 25 Decreto legge n. 189/2016</p>	<p>Agevolazioni alle imprese di qualsiasi dimensione (mutuo agevolato e contributi in conto capitale) per progetti d'investimento di importo di almeno € 1.500.000 nei</p>	<p>Risorse per la Regione Marche:</p>	

<p><b>Incentivi alle imprese Legge n. 181/89 "Sisma"</b></p> <p><b>Ministero dello Sviluppo Economico Regione Marche</b></p>	<p>convertito in Legge n. 229/2016 e s.m.i.</p>	<p>territori dei Comuni interessati dal sisma.</p> <p>La Legge 181/89 finanzia:</p> <p>1. Programmi di investimento produttivo riguardanti:</p> <p>a) realizzazione di nuove unità produttive;</p> <p>b) ampliamento e/o riqualificazione di unità produttive esistenti;</p> <p>c) realizzazione di nuove unità produttive o ampliamento di unità produttive esistenti, che erogino servizi turistici;</p> <p>d) acquisizione di attivi di uno stabilimento.</p> <p>2. Programmi di investimento per la tutela ambientale con i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elevare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa;</li> <li>- consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione Europea che innalzano il livello di tutela ambientale;</li> <li>- ottenere una maggiore efficienza energetica;</li> <li>- favorire la cogenerazione ad alto rendimento;</li> <li>- promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;</li> <li>- risanamento di siti contaminati;</li> <li>- riciclaggio e riutilizzo di rifiuti.</li> </ul> <p>3. Programmi per l'innovazione dell'organizzazione (nel limite del 20% del totale degli investimenti previsti).</p> <p>Le agevolazioni consistono in un finanziamento agevolato e in un contributo a fondo perduto che possono coprire fino al 75% dell'investimento ammissibile.</p> <p>In attesa della pubblicazione di un avviso gestito da Invitalia.</p>	<p>circa € 30.000.000,00</p>	
<p><b>Bandi POR FESR 2014/2020</b></p> <p><b>Regione Marche</b></p>	<p>Decisione di Esecuzione C(2017) 8948 del 19 dicembre 2017 - DGR n. 1597 del 28 dicembre 2017</p>	<p>Riprogrammazione del POR FESR Marche con risorse aggiuntive pari a 248 milioni di euro da destinare ad interventi di ricostruzione, in linea con gli obiettivi della politica di coesione e della strategia EU 2020. Beneficiari degli interventi saranno imprese ed enti pubblici localizzati negli 87 Comuni del cratere marchigiano più altri 13 Comuni contigui (Per Ascoli Piceno e Fermo: Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Monte Giberto, Monte San Pietrangeli, Montottone, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Torre San Patrizio, Monsampolo del Tronto e Montepandone).</p> <p>Bandi in via di definizione da parte della Regione Marche.</p>	<p>€ 248.000.000,00 per imprese ed enti pubblici</p>	

<p><b>Contributi in conto capitale per gli investimenti nel cratere</b></p> <p><i>Stato/Regione</i></p>	<p>Art. 20 Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.</p>	<p>Concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese di qualsiasi dimensione che realizzano o hanno realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori interessati dagli eventi sismici.</p> <p>In attesa di un decreto interministeriale su proposta delle Regioni interessate e delle disposizioni attuative regionali.</p>	<p>Risorse per la Regione Marche: € 21.700.000,00</p>	
<p><b>Riconoscimento danni indiretti alle imprese</b></p> <p><i>Stato/Regione</i></p>	<p>Art. 20 bis Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i. - Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 agosto 2017</p>	<p>Concessione di contributi alle imprese del settore turistico e dei servizi connessi, dei pubblici esercizi, del commercio, dell'artigianato e delle imprese agrituristiche, insediate da almeno 6 mesi antecedenti all'evento sismico nelle province nelle quali sono ubicati i comuni del cratere, a condizione che le imprese in questione abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30%.</p> <p>La riduzione del fatturato è determinata come differenza tra il valore conseguito nei sei mesi intercorrenti tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 e il valore medio dei medesimi sei mesi del triennio precedente.</p> <p>L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale commisurato ai costi della produzione sostenuti dall'impresa negli esercizi 2017 e 2018 e nei limiti massimi del 30% della riduzione del fatturato registrata dalla medesima impresa. L'importo del contributo non può, in ogni caso, essere superiore a 50.000 euro per singola impresa, limite elevato a 75.000 euro per le imprese in possesso del rating di legalità.</p> <p>Il contributo è concesso nel rispetto dei massimali de minimis; alle condizioni indicate nel decreto e per le sole PMI dotate di unità produttive ubicate nei comuni direttamente colpiti dal sisma, il contributo è concedibile ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 relativo ai regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali.</p> <p>Dopo il decreto interministeriale dell'11 agosto 2017, si è in attesa delle disposizioni attuative regionali.</p>	<p>Risorse per la Regione Marche: circa € 28.000.000,00</p>	
<p><b>Promozione turistica</b></p> <p><i>Nazionale</i></p>	<p>Art. 22 Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.</p>	<p>Al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche si attribuisce al Commissario straordinario il compito di predisporre un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Tale programma è predisposto dal Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, in accordo con ENIT - Agenzia nazionale del turismo.</p>	<p>€ 2.000.000,00</p>	

<p><b>Contributi INAIL per messa in sicurezza di immobili produttivi</b></p> <p><i>Nazionale</i></p>	<p>Art. 23 Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.</p>	<p>Concessione di contributi erogati - secondo il regime "de minimis" - per la realizzazione di progetti di investimento e formazione nei settori della salute e della sicurezza sul lavoro.</p>	<p>€ 30.000.000,00</p>	
<p><b>Finanziamenti agevolati per le PMI nelle zone colpite dagli eventi sismici</b></p> <p><i>Invitalia</i></p>	<p>Art. 24 Decreto legge n. 189/2016 convertito in Legge n. 229/2016 e s.m.i.</p> <p>Ordinanza del Commissario straordinario n. 42 del 14 novembre 2017</p>	<p>Concessione di finanziamenti agevolati a tasso zero alle PMI danneggiate fino a € 30.000,00 a copertura del 100% degli investimenti volti a ripristino e riavvio attività economiche.</p> <p>Le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento agevolato senza interessi, della durata massima di 10 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione, di importo pari al 100% della spesa ammissibile.</p> <p>In attesa della sottoscrizione della convenzione con il soggetto gestore (Invitalia).</p>	<p>Risorse per la Regione Marche: € 5.580.000,00</p>	
<p><b>Fondo di garanzia per le PMI</b></p> <p><i>Nazionale</i></p>	<p>Art. 19 Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.</p>	<p>Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del decreto (19.10.2016), l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, in favore delle imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni interessati dal sisma che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici.</p>		
	<p>Art. 46 Decreto legge n. 50/2017 convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96</p> <p>Art. 1, c. 745-648, L. 205/2017</p>	<p>Istituzione di una Zona franca urbana (ZFU) nei Comuni colpiti dagli eventi sismici.</p> <p>Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e hanno subito, a causa degli eventi sismici, <b>una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015</b>, e che proseguono l'attività, possono beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>esenzione dalle imposte sui redditi</b> del reddito derivante dall'attività svolta nella ZFU fino a concorrenza, per ogni periodo d'imposta, dell'importo di € 100.000 del reddito prodotto nella ZFU;</li> <li>- <b>esenzione dall'IRAP</b> del valore della produzione netta derivante dall'attività svolta nella ZFU nel limite di € 300.000 per ogni periodo d'imposta, riferito al valore della produzione netta;</li> <li>- <b>esenzione dall'IMU</b> per immobili siti nella ZFU</li> </ul>	<p>€ 490.000.000,00 di cui € 270.000.000,00 già attribuiti in occasione dell'apertura del primo Sportello.</p> <p>In attesa della riapertura dello Sportello</p>	

<p><b>Zona franca urbana (ZFU)</b></p> <p><b>Ministero dello Sviluppo Economico Invitalia</b></p>		<p>posseduti e utilizzati nell'esercizio dell'attività economica; - <b>esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali</b> (esclusi i premi Inail) a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni dei dipendenti. L'esonero spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo. Per i Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (allegato 2-bis), la verifica della riduzione del fatturato deve essere effettuata prendendo come riferimento il periodo dal 1° febbraio al 21 maggio 2017 (rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016).</p> <p><b>Le agevolazioni spettano anche alle imprese che avviano la propria attività nella stessa zona entro il 31.12.2017.</b></p> <p><b>Le agevolazioni sono concesse per il biennio 2017-2018 nel rispetto della regola comunitaria del "de minimis".</b></p> <p>Per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari le agevolazioni sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica.</p> <p>Si fa rinvio alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013 che trovano applicazione alle fattispecie in esame, in quanto compatibili.</p> <p><b>La Legge di Stabilità 2018 ha modificato la norma istituiva della ZFU, estendendone i benefici alle seguenti casistiche:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'art. 1 <b>comma 745</b> ha esteso le agevolazioni dell'art. 46 ai soggetti con sede / unità locale nei Comuni di cui all'<b>Allegato 2</b> del DL 189/2016, che hanno subito nel periodo <b>dall'1.11.2016 al 28.2.2017 una riduzione del fatturato pari almeno al 25%</b> rispetto al corrispondente <b>periodo 1.11.2015 – 28.2.2016</b>. Per questi soggetti le domande vanno presentate <b><u>dal 12.3.2018 fino al 27.3.2018</u></b>.</li> <li>- l'art. 1 <b>comma 746</b> ha riconosciuto le <b>agevolazioni per i contributi previdenziali e assistenziali</b> (escluso Inail) anche ai titolari di <b>ditte individuali e imprese familiari</b> con sede principale o unità locale nei Comuni di cui agli <b>Allegati 1 e 2</b> del DL 189/2016 che hanno subito una <i>riduzione di fatturato almeno pari al 25%</i> nel periodo <b>1.9.2016 – 31.12.2016</b> rispetto al corrispondente <b>periodo del 2015</b>. A seguito di un'espressa richiesta di chiarimenti il Mise ha confermato che l'<b>agevolazione riguarda anche i contributi personali di tali soggetti</b>. Per questi soggetti le domande vanno presentate dal <b><u>4.4.2018 al 20.4.2018</u></b>.</li> </ul>		
---	--	--	--	--

<p><b>Credito d'imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali</b></p> <p><i>Nazionale</i></p>	<p>Articolo 18-quater del Decreto legge n. 8/ 2017 convertito dalla Legge n. 45/2017 così come modificato dall'art. 44 del Decreto legge n. 50/2017 convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96</p>	<p>Introduzione di un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi a favore delle imprese localizzate nell'area del cratere nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese, fino al <b>31 dicembre 2019</b>.</p> <p>In attesa della risposta della Commissione UE per la preventiva autorizzazione ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato.</p>		
<p><b>Contratti di sviluppo</b></p> <p><i>Ministero dello Sviluppo Economico</i></p>	<p>Articolo 15 bis del Decreto legge n. 8/ 2017 convertito dalla Legge n. 45/2017</p>	<p>Agevolazioni procedurali per l'accesso ai contratti di sviluppo da parte dei progetti di sviluppo di impresa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Il Contratto di Sviluppo è il principale strumento di incentivazione destinato alle imprese che, singolarmente o in forma associata intendono realizzare investimenti di grande dimensione nel Paese nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale.</p> <p>Lo strumento è gestito da Invitalia.</p>		
<p><b>Sospensione mutui 2018</b></p> <p><i>Nazionale</i></p>	<p>Art. 48, comma 1, lettera g) del Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i. - Art. 14, comma 6 del Decreto legge n. 244/2016 convertito dalla Legge n. 19/2017 - Art. 2 bis, commi 21 e 22 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in Legge 4 dicembre 2017 n. 172</p>	<p>Sospensione fino al <b>31 dicembre 2018</b> del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione inagibile o distrutta.</p> <p>Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici.</p> <p>Con riguardo alle attività economiche e produttive nonché ai soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale, il termine di sospensione dei pagamenti è fissato al <b>31 dicembre 2020</b>.</p> <p>Le banche si riservano di applicare condizioni più favorevoli.</p>		

<p><b>Art - bonus sisma</b>  <b>Nazionale</b></p>	<p>Art. 17 del Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.</p>	<p>Ogni donazione effettuata da imprese, enti non commerciali e privati cittadini a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro anche di beni culturali di interesse religioso (di enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre professioni) presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici dà diritto ad un credito d'imposta pari al 65% della somma donata.</p>		
<p><b>Detassazione contributi, indennizzi e risarcimenti</b>  <b>Nazionale</b></p>	<p>Art. 47 del Decreto legge n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.</p>	<p>Per i soggetti che hanno sede o unità locali nei territori dei Comuni coinvolti che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi sismici di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e di quelle su quella regionale sulle attività produttive (Irpef ed Irap). Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la norma si applica limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.</p>		
<p><b>Finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi sospesi</b>  <b>Nazionale</b></p>	<p>Articolo 11 del Decreto legge n. 8/2017 convertito dalla Legge n. 45/2017</p>	<p>Alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori è attribuita la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato per il pagamento dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017, di quelli dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017 e nell'anno 2018. I soggetti che chiederanno il finanziamento per il pagamento dei tributi dovranno restituire la quota capitale a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 1° gennaio 2021 per i finanziamenti richiesti per pagare i tributi dovuti nel 2018) in cinque anni, secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.</p>		
<p><b>Sospensione pagamento utenze e rateizzazione pagamenti sospesi (energia elettrica, acqua, gas, assicurazioni e telefonia)</b>  <b>Nazionale</b></p>	<p>Art. 48, comma 2 del Decreto legge n. 189/2016 - Art. 14, comma 2 della Legge n. 19/2017 - Art. 2 bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in Legge 4 dicembre 2017 n. 172</p>	<p>L'articolo 2 bis del decreto legge 148/17 ha aggiornato la disciplina in materia di sospensione dei termini di pagamento per le utenze inagibili e di rateizzazione dei pagamenti. In particolare, a tal fine proroga i termini di sospensione dei pagamenti per le medesime utenze fino al 31 maggio 2018 ed estende il periodo minimo di rateizzazione delle fatture da ventiquattro a trentasei mesi.</p>		

<p style="text-align: center;"><b>Sisma bonus (Detrazioni fiscali per la riduzione del rischio sismico)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nazionale</b></p>	<p>Articolo 1, comma 2 lettera c) della Legge 232/2016 - Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017</p>	<p>La legge di bilancio 2017 ha introdotto detrazioni fiscali Irpef ed Ires per interventi di messa in sicurezza sismica realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nelle zone a minor rischio (zona 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>detrazione dal 50%</b>, in 5 rate annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021, fino ad un ammontare delle stesse pari a 96.000 euro.</li> </ul> <p>Si dispone inoltre che, qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico, la detrazione è riconosciuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella misura del <b>70%</b> se il miglioramento è di una classe di rischio;</li> <li>- nella misura dell'<b>80%</b> se il miglioramento è di due classi di rischio.</li> </ul> <p>Nel caso in cui gli interventi siano realizzati su parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>75%</b> (passaggio a una classe di rischio inferiore) delle spese sostenute;</li> <li>- <b>85%</b> (passaggio a due classi) delle spese sostenute.</li> </ul> <p>Le detrazioni relative a parti comuni di edifici condominiali si applicano su un ammontare delle spese non superiore a <b>96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio</b>.</p> <p>Per i lavori condominiali, inoltre, viene prevista la possibilità, per ogni condomino, di cedere la detrazione, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese esecutrici o a soggetti privati, ma con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, con facoltà per il cessionario che riceve il credito di successiva rivendita dello stesso beneficio.</p> <p>Dal 2018, per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è possibile richiedere una detrazione dell'80%, se i lavori determinano il passaggio a 1 classe di rischio inferiore, o dell'85%, se gli interventi determinano il passaggio a 2 classi di rischio inferiori. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a <b>136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio</b>.</p> <p>È disposta specifica semplificazione nel caso delle costruzioni destinate alle attività produttive; infatti, le linee guida permettono, in caso di strutture assimilabili a capannoni industriali, il passaggio alla classe superiore (con detrazione del 70%) eseguendo solamente miglioramenti locali di rafforzamento, anche senza un'attribuzione della classe di rischio.</p>	
---	--	---	--

<p align="center"><b>Incentivi per l'acquisto di case antisismiche</b></p> <p align="center"><b>Nazionale</b></p>	<p>Art. 46 quater del Decreto legge n. 50/2017 convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96</p>	<p>Qualora nei Comuni ricadenti nella zona sismica a più alta pericolosità (zona 1) siano realizzati interventi di demolizione e di ricostruzione (anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente, ove le norme urbanistiche lo consentano) di interi edifici tali da determinare il passaggio di una o di due classi inferiori di rischio sismico, si applicano le detrazioni fiscali nella misura rispettivamente del 75 e dell'85%, se gli interventi sono eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.</p> <p>Le detrazioni, da recuperare in 5 quote annuali, spettano agli acquirenti delle unità immobiliari, entro un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro, i quali possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.</p>		
<p align="center"><b>Tirocini per i disoccupati nell'area del cratere e contributi per le assunzioni</b></p> <p align="center"><b>Regione Marche</b></p>	<p>Decreto dirigenziale n. 155 del 19 maggio 2017 della Regione Marche; D.G.R. n. 456 dell' 8 maggio 2017</p>	<p><b>Tirocini</b> 500 tirocini promossi dai Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione (CIOF) rivolti a: disoccupati ai sensi del D.Lgs 150/2015, residenti nell'area marchigiana del cratere; disoccupati (sempre ai sensi del D.Lgs n. 150/2015) che lavoravano in unità produttive situate nell'area del cratere. La durata minima del tirocinio è di tre mesi, la dura massima è di sei mesi. Possono essere soggetti ospitanti, i datori di lavoro privati con sede legale e/o operativa nella Regione Marche. Il tirocinante ha diritto ad un'indennità mensile pari ad 500,00 euro al lordo di eventuali ritenute di legge, per la partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% del monte ore mensile o di frazione di mese, previsto dal progetto formativo, nei limiti di un importo complessivo non superiore a 3.000,00 euro.</p> <p><b>Aiuti alle assunzioni</b> A conclusione del tirocinio, è prevista la concessione di un contributo per le assunzioni. Per questo motivo sono stati emanati due Avvisi da parte della Regione Marche: - "Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di tirocinanti - Area marchigiana del cratere, di cui al DDPF n. 155 del 19/05/2017" - approvato con DDPF n. 341/SIM del 07/11/2017 (in regime "de minimis"); - "Aiuti alle assunzioni in regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, per le imprese che assumono tirocinanti dell'area marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà economiche produttive ubicate nella zona del cratere, di cui alla DGR n.456/2017 ed al successivo DDPF di attuazione n. 155/SIM/2017 e s.m.i." - approvato con Decreto n. 396/SIM/2017.</p>	<p>- € 1.500.000,00 per i "Tirocini"; - € 1.000.000,00 per "Aiuti alle assunzioni"</p> <p><b>A partire dal 10 luglio 2017</b> non possono più essere presentate domande di Tirocinio; <b>sono invece operativi due Avvisi della Regione Marche per quanto riguarda gli aiuti alle assunzioni.</b></p>	

<p><b>Finanziamenti alle imprese del cratere</b></p> <p><i>Intesa Sanpaolo e Fondazione Carisap</i></p>		<p><b>Intesa Sanpaolo ha stipulato con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno</b> una convenzione volta a favorire l'accesso al credito delle PMI operanti nei territori dell'Italia Centrale colpiti dal sisma.</p> <p>La Fondazione ha costituito un fondo di garanzia di 3 milioni di euro, alimentato dai proventi di una raccolta fondi promossa da ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio).</p> <p>Il Fondo potrà essere utilizzato per la concessione di garanzie all'80% su finanziamenti, a favore di PMI con sede operativa nei comuni colpiti dal sisma, destinati al sostegno di investimenti per il ripristino o la riconversione aziendale oppure per esigenze di liquidità.</p> <p><b>Caratteristiche dei finanziamenti</b></p> <p>I finanziamenti possono essere concessi a micro, piccole e medie imprese (come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE) già costituite alla data di sottoscrizione della convenzione ovvero costituite anche successivamente a tale data, titolari di attività con sede operativa ubicata in uno dei Comuni colpiti dal sisma.</p> <p>L'operatività è riservata a clientela con rating minimo M4.</p> <p>Sono finanziabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimenti destinati all'avvio, al ripristino o alla riconversione dell'attività aziendale (durata massima dei finanziamenti 60 mesi);</li> <li>- Esigenze di liquidità purché non destinate a consolidamento di passività presso altre banche (durata massima dei finanziamenti 36 mesi).</li> </ul> <p>Può essere finanziato il 100% dei costi sostenuti con un massimo di 30.000 euro.</p>	<p>€ 15 milioni</p>	
---	--	--	---------------------	--
